

Bollettino di Vigilanza

Anno IX n. 12/2021



Publicato il 31 gennaio 2022



(decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito con legge 7 agosto 2012 n. 135)

Registrazione presso il Tribunale di Roma n. 278/2006 del 14 luglio 2006
Direzione e Redazione presso l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni

Direttore responsabile
Roberto NOVELLI

Indirizzo
via del Quirinale 21 – 00187 ROMA

Telefono
+39 06 42133.1

Fax
+39 06 42133.775

Sito internet
<http://www.ivass.it>

Tutti i diritti riservati. È consentita la riproduzione a fini didattici e non commerciali, a condizione che venga citata la fonte

ISSN 2420-9155 (*online*)

Indice

1. PROVVEDIMENTI.....	3
1.1 PROVVEDIMENTI DI CARATTERE GENERALE	5
Provvedimento n. 116 del 15 dicembre 2021.....	5
Prova di idoneità per l'iscrizione nel Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi Sessione 2021. Provvedimento.....	5
Provvedimento n. 117 del 22 dicembre 2021.....	12
Parametri di calibrazione degli incentivi/penalizzazioni di cui all'articolo 6 del provvedimento IVASS n. 79 del 14 novembre 2018. Provvedimento.....	12
1.2 PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI SINGOLE IMPRESE	15
Provvedimento prot. n. 0231407/21 del 10 dicembre 2021	15
Amissima Assicurazioni S.p.A. - Istanza di autorizzazione ad esternalizzare servizi essenziali o importanti a fornitori aventi sede fuori dello SEE, ai sensi dell'art. 64, comma 3, del Regolamento IVASS n. 38/2018. Provvedimento.....	15
Provvedimento prot. n. 0234430/21 del 15 dicembre 2021	16
AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A. Istanza di approvazione del rimborso di quote di prestiti subordinati ai sensi ai sensi dell'art. 73, paragrafo 1, lettera d) del Regolamento Delegato (UE) della Commissione 2015/35 del 10 ottobre 2014 e dell'art. 24 del Regolamento IVASS n. 25 del 26 luglio 2016. Provvedimento.....	16
Provvedimento prot. n. 0234791/21 del 16 dicembre 2021	17
Autorizzazione, ai sensi dell'art. 68 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, all'acquisizione da parte di Tango Holdings, Inc., in via indiretta, dell'intero capitale sociale di Amissima Vita S.p.A.. Provvedimento.....	17
Provvedimento prot. n. 0234830/21 del 16 dicembre 2021	18
Assicurazioni Generali S.p.A. - Istanza di autorizzazione al rimborso di fondi propri di base, ai sensi degli articoli 71 e seguenti del Regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione e degli articoli 24 e seguenti del Regolamento IVASS n. 25 del 26 luglio 2016. Provvedimento.....	18
1.3 MODIFICHE STATUTARIE	19
Provvedimento prot. n. 0229488/21 del 7 dicembre 2021	19
Intesa Sanpaolo RBM Salute S.p.A. - Modifiche statutarie. Provvedimento	19
Provvedimento prot. n. 0233081/21 del 14 dicembre 2021	20
Global Assistance Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A. - Modifiche statutarie. Provvedimento.....	20
Provvedimento prot. n. 0239057/21 del 22 dicembre 2021	21
CreditRas Vita S.p.A. - Modifiche statutarie. Provvedimento	21
2. ATTI COMUNITARI DI INTERESSE PER IL SETTORE ASSICURATIVO	23
2.1 SELEZIONE DALLA GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA.....	25

1. PROVVEDIMENTI

1.1 PROVVEDIMENTI DI CARATTERE GENERALE

Provvedimento n. 116 del 15 dicembre 2021

Prova di idoneità per l'iscrizione nel Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi Sessione 2021. Provvedimento.

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice delle assicurazioni private e, in particolare, l'articolo 109 che istituisce il Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi e l'articolo 110, che attribuisce all'Istituto il potere di determinare le modalità di svolgimento della prova di idoneità per l'iscrizione delle persone fisiche nelle sezioni del Registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettere A) o B);

VISTO il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, convertito con modifiche nella legge n. 135 del 7 agosto 2012 che ha disposto l'istituzione di IVASS;

VISTO il regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, recante disposizioni in materia di distribuzione assicurativa e riassicurativa di cui al Titolo IX (disposizioni generali in materia di distribuzione) del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private e, in particolare, gli artt. 84 e 85;

VISTO il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 9 settembre 2021, pubblicato sulla G.U. n. 226 del 21 settembre 2021) con cui è stata determinata la misura del contributo dovuto all'IVASS da coloro che intendono svolgere la prova di idoneità di cui all'art. 110, comma 2, del decreto legislativo n. 209 del 2005 per la sessione d'esame 2021;

RAVVISATA la necessità di indire una prova di idoneità per l'anno 2021 per l'iscrizione nelle sezioni A e B del Registro di cui all'articolo 109, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

DISPONE

Art. 1

(Prova di idoneità e requisiti per l'ammissione)

1. È indetta per l'anno 2021 una prova di idoneità per l'iscrizione nelle sezioni A e B del Registro di cui all'articolo 109, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
2. Sono ammessi a sostenere la prova coloro che, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, siano in possesso del titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore o di un titolo di studio estero equivalente.

Art. 2

(Presentazione della domanda di ammissione)

1. A pena di esclusione, il candidato dovrà presentare la domanda di ammissione alla prova di idoneità esclusivamente in via telematica, entro la data di scadenza indicata al comma 3, utilizzando l'applicazione informatica accessibile all'indirizzo www.ivass.it. Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle domande di partecipazione alla prova di idoneità.
2. La data di presentazione della domanda di ammissione alla prova è certificata dal sistema informatico. Dopo il termine di scadenza indicato al comma 3, il sistema non permetterà l'accesso né l'invio della domanda. Al fine di evitare un'eccessiva concentrazione negli accessi all'applicazione in prossimità della scadenza del termine, si raccomanda vivamente di **presentare per tempo la domanda**, tenuto anche conto del tempo necessario per completare l'*iter* di iscrizione.
3. I candidati potranno presentare la domanda in via telematica **a partire dalle ore 12.00 del 1 febbraio 2022 ed entro il termine delle ore 12.00 del 3 marzo 2022**.
4. Nella domanda di ammissione alla prova di idoneità i candidati dichiarano ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e con le responsabilità di cui all'articolo 76 dello stesso decreto:
 - a) cognome e nome;
 - b) luogo e data di nascita;
 - c) codice fiscale;
 - d) comune di residenza e relativo indirizzo;
 - e) domicilio (se diverso dalla residenza) e numero telefonico, per eventuali comunicazioni;
 - f) estremi di un documento di identità in corso di validità;
 - g) titolo di studio posseduto, con l'indicazione della data del conseguimento e dell'Istituto presso il quale è stato conseguito, completa di sede e relativo indirizzo;
 - h) il codice identificativo numerico di 14 cifre e la data di emissione di una marca da bollo di € 16,00, marca che il candidato **non dovrà esibire il giorno della prova** ma che **avrà l'obbligo di conservare per tre anni**, fino alla scadenza del termine di decadenza previsto per l'accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria;
 - i) la prova di idoneità alla quale intendono partecipare ai fini dell'iscrizione nelle sezioni A o B del Registro e precisamente:
 - **Modulo assicurativo** per l'esercizio dell'attività di intermediazione assicurativa (l'esame verte sulle materie di cui all'allegato 5 – Sezione 1, del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018);
 - **Modulo riassicurativo** per l'esercizio dell'attività di intermediazione riassicurativa (l'esame, riservato a chi è già idoneo all'esercizio dell'attività assicurativa, verte sulle materie di cui all'allegato 5 – Sezione 2, del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018);
 - **Modulo assicurativo e riassicurativo** per l'esercizio dell'attività di intermediazione assicurativa e/o riassicurativa (l'esame verte sulle materie di cui all'allegato 5 – Sezioni 1 e 2, del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto

2018.

La scelta del modulo attiene al tipo di attività che si intende esercitare (attività assicurativa - attività riassicurativa – attività assicurativa e riassicurativa) e non alla sezione del Registro (RUI) alla quale il candidato intende iscriversi.

5. Al termine della procedura di presentazione della domanda, l'applicazione informatica attribuirà alla domanda stessa il numero identificativo univoco del candidato, composto dal codice della prova e dal numero di protocollo. **Tale numero dovrà essere citato per qualsiasi successiva comunicazione.** A conferma del completamento dell'*iter* di inserimento della domanda, l'applicazione informatica invierà, tramite posta elettronica, il modulo di domanda riportante gli estremi identificativi sopraindicati all'indirizzo utilizzato dal candidato in fase di registrazione al portale. **Per avere certezza di aver concluso validamente la procedura di iscrizione, si raccomanda vivamente di verificare di aver ricevuto la predetta e-mail di conferma.**
6. **La ricezione di tale comunicazione non equivale ad ammissione a sostenere la prova di idoneità, poiché occorre procedere, successivamente alla conclusione della procedura di iscrizione, al pagamento del contributo di cui all'articolo 3.**

Art . 3

(Pagamento del contributo per la partecipazione alla prova: modalità e termini)

1. Per poter essere ammesso a sostenere la prova, il candidato è tenuto ad effettuare il pagamento di un contributo di euro 70, come previsto dal decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 9 settembre 2021. Il pagamento andrà effettuato mediante accesso al sistema PagoPA, avuto presente quanto segue:
 - l'avviso di pagamento PagoPA precompilato è scaricabile dal sito *internet* <https://web1.unimaticaspa.it/unipay/startPayment.jsp?tenant=ivass> digitando al primo accesso con carattere minuscolo il proprio codice fiscale come *username* e *password*. Il sistema poi consentirà di creare una *password* personale;
 - l'avviso può essere pagato presso tutti i Prestatori di Servizio di Pagamento (PSP) abilitati al servizio di PagoPA con le modalità specifiche riportate nello stesso avviso. Si ricorda di conservare la ricevuta telematica di avvenuto pagamento per ogni eventuale verifica.L'elenco aggiornato dei PSP abilitati è disponibile sul sito internet di PagoPA S.p.A. all'indirizzo: <https://www.pagopa.gov.it/it/prestatori-servizi-di-pagamento/elenco-PSP-attivi/>.
2. Il pagamento deve essere effettuato **a partire dalle ore 08.00 del giorno 28 marzo 2022 e, entro e non oltre, le ore 24.00 del giorno 28 aprile 2022.**
3. Il contributo è rimborsabile esclusivamente nel caso in cui la prova valutativa sia revocata per motivi imputabili all'IVASS.

Art . 4

(Procedura di ammissione alla prova)

1. I candidati che avranno ultimato la procedura di registrazione della domanda prevista dall'articolo 2 e pagato il contributo nei termini previsti dall'articolo 3 sono ammessi a

sostenere la prova di idoneità. Tale informazione sarà disponibile nella pagina personale di ciascun candidato.

2. Il giorno della prova, all'atto dell'identificazione, ai candidati verrà richiesto di confermare quanto dichiarato nella domanda di partecipazione mediante sottoscrizione di un'apposita dichiarazione, previa esibizione di un documento di riconoscimento in corso di validità.
3. L'ammissione all'esame avverrà con la più ampia riserva di accertamento da parte dell'Istituto - in qualsiasi momento, anche successivo allo svolgimento delle prove – del possesso dei requisiti di partecipazione richiesti dal presente provvedimento e dichiarati dal candidato.
4. Per il riconoscimento dei benefici previsti dall'articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, i candidati disabili devono indicare – mediante compilazione della sezione "disabilità" dell'applicazione – la necessità di tempi aggiuntivi e/o di ausili per lo svolgimento delle prove in relazione alla specifica condizione di disabilità. A tal fine i candidati devono attestare di essere stati riconosciuti disabili mediante dichiarazione da rendere secondo lo schema della sezione "disabilità". I candidati disabili possono, per ogni evenienza, prendere contatto con il Servizio Vigilanza Condotta di Mercato dell'IVASS.
5. Qualora l'IVASS riscontri la non veridicità di quanto dichiarato dal candidato, procederà all'annullamento della prova dallo stesso sostenuta.
6. Ogni variazione di recapito dovrà essere tempestivamente comunicata all'IVASS, mediante posta elettronica, all'indirizzo esame.intermediari@ivass.it
7. L'IVASS non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta o non chiara trascrizione dei dati anagrafici o del recapito da parte del candidato o da mancata o tardiva comunicazione della variazione di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o informatici non imputabili all'Istituto stesso o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

Art . 5
(Cause di esclusione)

1. Sono esclusi dalla partecipazione alla prova di idoneità i candidati ammessi che:
 - a) alla data di presentazione della domanda di ammissione non siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 2;
 - b) il giorno dello svolgimento dell'esame non esibiscano un documento di riconoscimento in corso di validità o rifiutino di sottoscrivere la dichiarazione sostitutiva alla domanda di partecipazione.

Art . 6
(Articolazione della prova di idoneità)

1. La prova di idoneità consta di un esame scritto, articolato in un questionario a risposta multipla e a scelta singola.
2. L'esame per il Modulo assicurativo verte sulle materie di seguito elencate, meglio specificate nella tabella A allegata al presente provvedimento che contiene anche i relativi riferimenti normativi:

- a) diritto delle assicurazioni, inclusa la disciplina regolamentare emanata dall'IVASS;
 - b) disciplina della previdenza complementare;
 - c) disciplina dell'attività di agenzia e di mediazione;
 - d) tecnica assicurativa;
 - e) disciplina della tutela del consumatore;
 - f) nozioni di diritto privato.
 - g) nozioni di diritto tributario riguardanti la materia assicurativa e la previdenza complementare.
3. L'esame per il Modulo riassicurativo verte sulle materie di seguito elencate, meglio indicate nella tabella B allegata al presente provvedimento che contiene anche taluni riferimenti normativi:
- a) disciplina del contratto di riassicurazione e tipologie di riassicurazione;
 - b) tecnica riassicurativa.
4. L'esame per il Modulo assicurativo e riassicurativo verte sulle materie di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo.

Art . 7

(Data e luogo dell'esame)

1. La data, il luogo e l'orario dell'esame saranno indicati almeno 30 giorni antecedenti la data dello svolgimento dello stesso e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4° Serie Speciale "Concorsi ed Esami". Nel caso in cui circostanze straordinarie e imprevedibili rendano necessario rinviare lo svolgimento della prova scritta dopo la pubblicazione dell'avviso, la notizia del rinvio e l'indicazione della data, del luogo e dell'orario dell'esame viene prontamente diffusa mediante avviso sulla Gazzetta Ufficiale. Tali comunicazioni assumono valore di notifica a tutti gli effetti di legge.
2. Le suddette informazioni sono rese disponibili anche sul sito *internet* dell'IVASS, all'indirizzo www.ivass.it. L'IVASS non assume responsabilità in ordine alla diffusione di informazioni inesatte riguardanti l'esame da parte di fonti non autorizzate.

Art . 8

(Svolgimento dell'esame)

1. I candidati, i quali non siano stati esclusi dalla prova di idoneità ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), sono ammessi a sostenere l'esame e sono tenuti a presentarsi nel giorno, nel luogo e nell'orario stabiliti ai sensi dell'articolo 7.
2. Il tempo assegnato ai candidati per lo svolgimento dell'esame è comunicato dalla Commissione prima del suo inizio.
3. Per lo svolgimento dell'esame non è ammessa la consultazione di testi, vocabolari o dizionari, né l'utilizzo di telefoni cellulari, *smartwatch* e altri supporti elettronici o cartacei di qualsiasi specie. L'inosservanza di tali disposizioni, nonché di ogni altra disposizione stabilita dalla Commissione esaminatrice per lo svolgimento dell'esame, comporta l'immediata esclusione del candidato dalla prova.
4. L'esame è corretto in forma anonima, esclusivamente con l'ausilio di tecnologia

informatica e si intende superato dai candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a sessanta centesimi (60/100). I criteri di attribuzione del punteggio per ciascuna risposta esatta, omessa, errata o multipla sono comunicati prima dell'inizio della prova.

Art . 9
(Esito dell'esame)

1. L'esito dell'esame è reso disponibile per ciascun candidato mediante accesso al sito *internet* dell'IVASS, previo inserimento delle credenziali personali assegnate durante la fase di registrazione di cui all'articolo 2. Tale modalità di comunicazione assume il valore di notifica a tutti gli effetti di legge.
2. L'IVASS rende nota, mediante specifico comunicato sul proprio sito *internet*, la data a far tempo dalla quale ciascun candidato potrà, con tali mezzi, acquisire conoscenza dell'esito dell'esame.

Art . 10
(Commissione esaminatrice)

1. La Commissione esaminatrice della prova di idoneità è nominata dall'IVASS con proprio provvedimento, una volta scaduto il termine per la presentazione delle domande di ammissione. Nel provvedimento viene altresì nominato un supplente per ciascuna delle categorie di componenti di cui al comma 2.
2. La Commissione è composta da:
 - a) almeno un direttore dell'IVASS con funzioni di Presidente;
 - b) almeno un esperto o specialista dell'IVASS;
 - c) almeno due docenti universitari in materie tecniche, giuridiche, economiche e finanziarie rilevanti per l'esercizio dell'attività, uno dei quali scelto nell'ambito di una rosa sufficientemente ampia di nomi indicati congiuntamente dalle principali associazioni di categoria.
3. Le funzioni di segreteria sono svolte da uno o più dipendenti dell'IVASS.
4. Il Presidente della Commissione esaminatrice, ove necessario in ragione delle esigenze di celerità connesse all'elevato numero dei candidati, può, prima dello svolgimento della prova di idoneità, suddividere la Commissione in due o più sottocommissioni, tra le quali ripartire i compiti previsti per l'espletamento dell'esame.

Art . 11
(Informativa sul trattamento dei dati personali dei candidati)

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da essi forniti o comunque acquisiti a tal fine dall'IVASS è finalizzato unicamente all'espletamento della prova di idoneità. Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione all'esame; la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione, con conseguente esclusione dalla procedura.

Il titolare del trattamento dei dati è l'IVASS - Via del Quirinale 21, 00187 Roma Italia (Email: email@ivass.it; PEC: ivass@pec.ivass.it; centralino: +39 06.421331). Il

Responsabile della protezione dei dati (DPO) per l'IVASS può essere contattato presso la sede di via del Quirinale n. 21 - Roma (e-mail: DPO.IVASS@ivass.it)

I servizi di elaborazione di dati strumentali allo svolgimento della prova di idoneità per l'iscrizione nel Registro saranno forniti da una società esterna che verrà selezionata a seguito di gara pubblica e che agirà in qualità di Responsabile del Trattamento ai sensi del Regolamento UE 2016/679. L'informativa concernente la denominazione del Responsabile del Trattamento verrà fornita, una volta completata la procedura di gara, con apposita successiva comunicazione sul sito istituzionale dell'IVASS.

I dati e le informazioni raccolti dall'IVASS saranno da questo trattati con modalità prevalentemente informatiche e telematiche. Il relativo trattamento, in particolare, sarà effettuato per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per i quali i dati e le informazioni sono stati raccolti.

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori dell'Istituto o delle imprese espressamente nominate come responsabili del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

I dati idonei a rivelare lo stato di salute dei candidati sono trattati per l'adempimento degli obblighi previsti dalle leggi nn. 104/1992 e 68/1999 e dal D.P.R. n. 487/1994.

I suddetti dati possono essere comunicati ad altre amministrazioni pubbliche ai fini di verifica di quanto dichiarato dai candidati ovvero negli altri casi previsti da leggi e regolamenti.

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD).

L'apposita istanza all'IVASS è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati presso l'Istituto.

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

Il presente provvedimento è pubblicato, anche in forma di comunicato, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e per esteso nel Bollettino Ufficiale e nel sito internet dell'IVASS all'indirizzo www.ivass.it.

Per il Direttorio Integrato
Il Governatore della Banca d'Italia

Provvedimento n. 117 del 22 dicembre 2021

Parametri di calibrazione degli incentivi/penalizzazioni di cui all'articolo 6 del provvedimento IVASS n. 79 del 14 novembre 2018. Provvedimento.

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modifiche e integrazioni, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e l'istituzione dell'ISVAP;

VISTO il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135, istitutivo dell'IVASS;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 12 dicembre 2012 che ha approvato lo Statuto dell'IVASS;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2006, n. 254, recante la disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale, a norma dell'articolo 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, modificato dal D.P.R. 18 febbraio 2009, n. 28, in particolare l'articolo 13 rubricato "Organizzazione e gestione del sistema di risarcimento diretto";

VISTO il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico dell'11 dicembre 2009, concernente la differenziazione dei costi medi forfettari delle compensazioni tra imprese di assicurazione;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle Assicurazioni Private;

VISTO il decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività", convertito con legge 24 marzo 2012, n. 27;

VISTA la legge 4 agosto 2017, n. 124 "Legge annuale per il mercato e la concorrenza" recante disposizioni finalizzate a rimuovere ostacoli regolatori all'apertura dei mercati, a promuovere lo sviluppo della concorrenza e a garantire la tutela dei consumatori;

VISTO il Regolamento IVASS n. 3 del 5 novembre 2013, sull'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, in materia di procedimenti per l'adozione di atti regolamentari e generali dell'Istituto;

VISTO il Provvedimento IVASS n. 79 del 14 novembre 2018, recante il criterio per il calcolo dei costi e delle eventuali franchigie per la definizione delle compensazioni tra imprese di assicurazione nell'ambito del risarcimento diretto, di cui all'art. 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, in attuazione dell'articolo 29 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante "disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività", convertito con legge 24 marzo 2012, n. 27;

CONSIDERATO che il Provvedimento IVASS n. 79 del 14 novembre 2018, all'articolo 6, comma 1, attribuisce all'IVASS il compito di fissare i parametri di calibrazione per il calcolo delle compensazioni tra imprese di assicurazione nell'ambito del risarcimento diretto e che ai

sensi del comma 2, del citato articolo 6, l'IVASS rende noti i suddetti parametri, entro il 31 dicembre dell'anno antecedente quello di riferimento, con provvedimento pubblicato sul proprio sito internet;

adotta il seguente:

PROVVEDIMENTO

Art. 1 (Oggetto)

1. Il presente Provvedimento ha ad oggetto la determinazione dei parametri di calibrazione per il calcolo degli incentivi e delle penalizzazioni relativi ai sinistri accaduti nell'esercizio 2022, ai sensi dell'articolo 6 del Provvedimento IVASS n. 79 del 14 novembre 2018.

Art. 2 (Soglie minime dei premi lordi contabilizzati)

1. Le compensazioni, di cui all'articolo 13 del D.P.R. 18 luglio 2006, relative ai sinistri di cui all'articolo 1, sono integrate con i valori degli incentivi e delle penalizzazioni previsti all'articolo 5, comma 3, del Provvedimento IVASS n. 79 del 14 novembre 2018 e all'articolo 1 del Provvedimento IVASS n. 102 del 15 dicembre 2020, per le imprese che nell'esercizio 2022 contabilizzano premi lordi superiori alle soglie di seguito indicate:
 - a) 40 milioni di euro per la macroclasse "autoveicoli";
 - b) 5 milioni di euro per la macroclasse "ciclomotori e motocicli".
2. L'IVASS comunica alla Stanza di Compensazione le imprese di cui al comma 1.

Art. 3 (Misura dei percentili)

1. I percentili minimo e massimo che individuano l'intervallo di valori da considerare per il calcolo dei costi medi tagliati sono i seguenti:
 - a) per la macroclasse "autoveicoli" il percentile minimo è il 4° e quello massimo il 98°;
 - b) per la macroclasse "ciclomotori e motocicli" il percentile minimo è il 4° e quello massimo il 98°.

Art. 4 (Coefficienti angolari delle rette)

1. I coefficienti angolari delle rette di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c), del Provvedimento IVASS n. 79 del 14 novembre 2018, sono così definiti:
 - a) 1,064612409 per la macroclasse "Autoveicoli" nella componente Antifrode;
 - b) 0,000063801 per la macroclasse "Autoveicoli" nella componente Costo cose Z1;
 - c) 0,000078003 per la macroclasse "Autoveicoli" nella componente Costo cose Z2;
 - d) 0,000086279 per la macroclasse "Autoveicoli" nella componente Costo cose Z3;
 - e) 0,000050829 per la macroclasse "Autoveicoli" nella componente Costo persone;
 - f) 0,341061566 per la macroclasse "Autoveicoli" nella componente Dinamica;
 - g) 0,054537690 per la macroclasse "Autoveicoli" nella componente Velocità di liquidazione;

- h) 0,000036018 per la macroclasse "Ciclomotori e motocicli" nella componente Costo persone;
- i) 0,062016775 per la macroclasse "Ciclomotori e motocicli" nella componente Velocità di liquidazione;

Art. 5
(Pubblicazione)

1. Il presente Provvedimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nel Bollettino dell'IVASS e sul sito internet dell'Istituto.

Art. 6
(Entrata in vigore)

1. Il presente Provvedimento entra in vigore il 1° gennaio 2022.

Il Consigliere
(ex art. 3, commi 3 e 4 dello Statuto IVASS)

1.2 PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI SINGOLE IMPRESE

Provvedimento prot. n. 0231407/21 del 10 dicembre 2021

Amissima Assicurazioni S.p.A. - Istanza di autorizzazione ad esternalizzare servizi essenziali o importanti a fornitori aventi sede fuori dello SEE, ai sensi dell'art. 64, comma 3, del Regolamento IVASS n. 38/2018. Provvedimento.

Con istanza del 30 luglio 2021, integrata il successivo 10 novembre, Amissima Assicurazioni S.p.A. ha chiesto di essere autorizzata, ai sensi dell'art. 64, comma 3, del Regolamento IVASS del 3 luglio 2018 n. 38, a esternalizzare al nuovo fornitore Premia UK Services Company Limited, con sede legale nel Regno Unito, l'attività di gestione amministrativa dei sinistri del portafoglio in *run off* di polizze *Medical Practices* (denominato MedMal).

Ad esito dell'istruttoria questo Istituto autorizza, ai sensi dell'art. 64, comma 3 del Regolamento IVASS n. 38 del 3 luglio 2018, l'esternalizzazione della predetta attività alla società Premia UK Services Company Limited.

Per Delegazione del Diretorio Integrato

Provvedimento prot. n. 0234430/21 del 15 dicembre 2021

AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A. Istanza di approvazione del rimborso di quote di prestiti subordinati ai sensi dell'art. 73, paragrafo 1, lettera d) del Regolamento Delegato (UE) della Commissione 2015/35 del 10 ottobre 2014 e dell'art. 24 del Regolamento IVASS n. 25 del 26 luglio 2016. Provvedimento.

Con comunicazione pervenuta il 15 settembre 2021, AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A. ha presentato istanza di autorizzazione, ai sensi della normativa indicata in oggetto, al rimborso di quote relative a due prestiti subordinati di livello 2, per un valore complessivo di € 320.000.

Al riguardo, avuto presente l'esito dell'istruttoria, si accerta, ai sensi dell'art. 73, comma 1, lett. d), del Regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione e dell'art.24 del Regolamento IVASS del 26 luglio 2016 n. 25, la sussistenza dei requisiti per l'autorizzazione al rimborso dei citati fondi propri.

In relazione a ciò, questo Istituto, ai sensi dell'art. 73, paragrafo 1, lettera d), del Regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione del 10 ottobre 2014 e dell'articolo 24 del Regolamento IVASS n. 25 del 26 luglio 2016, autorizza il rimborso di fondi propri per € 320.000.

Per il Direttorio Integrato
Il Governatore della Banca d'Italia

Provvedimento prot. n. 0234791/21 del 16 dicembre 2021

Autorizzazione, ai sensi dell'art. 68 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, all'acquisizione da parte di Tango Holdings, Inc., in via indiretta, dell'intero capitale sociale di Amissima Vita S.p.A.. Provvedimento.

Con lettera pervenuta il 2 novembre 2021, Tango Holdings, Inc. ha formulato istanza volta ad ottenere l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 68 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, all'acquisizione indiretta dell'intero capitale sociale di Amissima Vita S.p.A..

Al riguardo, avuto presente l'esito dell'istruttoria, si accerta, ai sensi dell'art. 68 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, la sussistenza dei requisiti per l'autorizzazione all'acquisizione in oggetto.

In relazione a ciò questo Istituto autorizza, ai sensi dell'art. 68 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, Tango Holdings, Inc. all'acquisizione indiretta dell'intero capitale sociale di Amissima Vita S.p.A..

Per il Diretorio Integrato
Il Governatore della Banca d'Italia

Provvedimento prot. n. 0234830/21 del 16 dicembre 2021

Assicurazioni Generali S.p.A. - Istanza di autorizzazione al rimborso di fondi propri di base, ai sensi degli articoli 71 e seguenti del Regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione e degli articoli 24 e seguenti del Regolamento IVASS n. 25 del 26 luglio 2016. Provvedimento.

Con lettera pervenuta il 30 settembre 2021, Assicurazioni Generali S.p.A. ha formulato istanza, ai sensi della normativa indicata in oggetto, volta ad ottenere l'autorizzazione al rimborso di due prestiti obbligazionari subordinati, di importo nominale residuo pari a GBP 167.150.000 ed € 301.600.000.

Al riguardo, avuto presente l'esito dell'istruttoria, si accerta, ai sensi degli articoli 71 e seguenti del Regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione e degli articoli 24 e seguenti del Regolamento IVASS n. 25 del 26 luglio 2016, la sussistenza dei presupposti per il rimborso dei citati prestiti subordinati.

In relazione a ciò, questo Istituto autorizza Assicurazioni Generali S.p.A. al rimborso dei prestiti obbligazionari subordinati di importo nominale residuo pari a GBP 167.150.000 ed € 301.600.000.

Per il Direttorio Integrato
Il Governatore della Banca d'Italia

1.3 MODIFICHE STATUTARIE

Provvedimento prot. n. 0229488/21 del 7 dicembre 2021

Intesa Sanpaolo RBM Salute S.p.A. - Modifiche statutarie. Provvedimento

Con lettera dell'11 novembre 2021 Intesa Sanpaolo RBM Salute S.p.A. ha trasmesso copia del verbale dell'Assemblea Straordinaria degli azionisti del 10 novembre 2021 ed ha chiesto l'approvazione della modifica dell'articolo 5 (capitale sociale) dello statuto sociale.

Al riguardo questo Istituto, accertato che le modifiche non contrastano con la sana e prudente gestione dell'impresa, le approva ai sensi dall'art. 196 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209.

Ai sensi dell'art. 2436 del Codice Civile resta, peraltro, impregiudicata ogni valutazione del notaio rogante in ordine alla conformità alla legge delle modifiche statutarie in argomento.

Il Consigliere
(ex art. 3, commi 3 e 4 dello Statuto IVASS)

Provvedimento prot. n. 0233081/21 del 14 dicembre 2021

Global Assistance Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A. - Modifiche statutarie. Provvedimento

Global Assistance Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A., con comunicazione del 29 novembre 2021, ha formulato istanza di approvazione delle modifiche degli articoli 1, 9, 10, 12, 13 e 15 dello statuto sociale deliberate dall'assemblea straordinaria del 22 novembre 2021.

Le modifiche statutarie attengono, in particolare, ad adeguamenti regolamentari in materia di *governance*.

Al riguardo questo Istituto, accertato che le modifiche non contrastano con la sana e prudente gestione dell'impresa, le approva ai sensi dall'art. 196 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209.

Ai sensi dell'art. 2436 del codice civile resta, peraltro, impregiudicata ogni valutazione del notaio rogante in ordine alla conformità alla legge delle modifiche statutarie in argomento.

Per Delegazione del Diretorio Integrato

Provvedimento prot. n. 0239057/21 del 22 dicembre 2021

CreditRas Vita S.p.A. - Modifiche statutarie. Provvedimento

La società CreditRas Vita S.p.A., con comunicazione del 10 dicembre 2021, ha formulato istanza di approvazione delle modifiche statutarie deliberate dall'assemblea straordinaria del 2 dicembre 2021.

Le modifiche riguardano la modifica della denominazione sociale (art.1) e le modalità di svolgimento dell'assemblea (artt. 15 e 23).

Al riguardo questo Istituto, accertato che le modifiche non contrastano con la sana e prudente gestione dell'impresa, le approva ai sensi dall'art. 196 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209.

Ai sensi dell'art. 2436 del Codice Civile resta, peraltro, impregiudicata ogni valutazione del notaio rogante in ordine alla conformità alla legge delle modifiche statutarie in argomento.

Per Delegazione del Diretorio Integrato

2. ATTI COMUNITARI DI INTERESSE PER IL SETTORE ASSICURATIVO

2.1 SELEZIONE DALLA GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA

GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA	DESCRIZIONE DELL'ATTO
L 430 del 2 dicembre 2021	DIRETTIVA (UE) 2021/2118 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2021 recante modifica della direttiva 2009/103/CE concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità.
L 442 del 9 dicembre 2021	REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/2139 della Commissione del 4 giugno 2021 che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale.
L443 del 10 dicembre 2021	REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/2178 della Commissione del 6 luglio 2021 che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio precisando il contenuto e la presentazione delle informazioni che le imprese soggette all'articolo 19 <i>bis</i> o all'articolo 29 <i>bis</i> della direttiva 2013/34/UE devono comunicare in merito alle attività economiche ecosostenibili e specificando la metodologia per conformarsi a tale obbligo di informativa.
L 451 del 20 dicembre 2021	REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/2268 della Commissione del 6 settembre 2021 recante modifica delle norme tecniche di regolamentazione stabilite dal regolamento delegato (UE) 2017/653 della Commissione per quanto riguarda il metodo di base e la presentazione degli scenari di performance, la presentazione dei costi e il metodo di calcolo degli indicatori sintetici di costo, la presentazione e il contenuto delle informazioni sulla performance passata e la presentazione dei costi per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIP) che offrono una serie di opzioni di investimento, nonché per quanto riguarda l'allineamento degli accordi transitori per gli ideatori di PRIIP che offrono le quote di fondi di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio come opzioni di investimento sottostante con l'accordo transitorio prorogato stabilito in tale articolo.
L 455 del 20 dicembre 2021	DIRETTIVA (UE) 2021/2261 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 2021 che modifica la direttiva 2009/65/CE per quanto riguarda l'uso dei documenti contenenti le informazioni chiave da parte delle società di gestione di organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM).
L 455 del 20 dicembre 2021	REGOLAMENTO (UE) 2021/2259 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 2021 che modifica il regolamento (UE) n. 1286/2014 per quanto riguarda la proroga del regime transitorio per le società di gestione, le società d'investimento e le persone che forniscono consulenza sulle quote di organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) e di non OICVM o vendono quote di tali prodotti.

GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA	DESCRIZIONE DELL'ATTO
C 513 del 20 dicembre 2021	Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 23 settembre 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Gericht Erster Instanz Eupen — Belgio) — IO / Wallonische Region (Causa C-23/21) (<i>Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Articolo 49 TFUE – Libertà di stabilimento – Circolazione stradale – Conducente residente in uno Stato membro – Veicolo immatricolato in un altro Stato membro – Veicolo messo a disposizione del socio e amministratore di una società stabilita in tale altro Stato membro – Obbligo di immatricolazione nel primo Stato membro</i>).
C 517 del 22 dicembre 2021	Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Legiferare meglio: unire le forze per produrre leggi migliori».
C 517 del 22 dicembre 2021	Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2013/34/UE, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e il regolamento (UE) n. 537/2014 per quanto riguarda la comunicazione societaria sulla sostenibilità.
C 517 del 22 dicembre 2021	Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale (legge sull'intelligenza artificiale) e modifica alcuni atti legislativi dell'Unione.
C 517 del 22 dicembre 2021	Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Tassonomia dell'UE, comunicazione societaria sulla sostenibilità, preferenze di sostenibilità e doveri fiduciari: dirigere i finanziamenti verso il Green Deal europeo.
C 524 del 29 dicembre 2021	Sintesi del parere del Garante europeo della protezione dei dati sul pacchetto di proposte legislative in materia di antiriciclaggio e contrasto del finanziamento del terrorismo (AML/CFT) (<i>Il testo integrale del presente parere è disponibile in inglese, francese e tedesco sul sito web del GEPD www.edps.europa</i>).
C 525 del 29 dicembre 2021	COMUNICAZIONE della Commissione Orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sui diritti dei consumatori.
C 526 del 29 dicembre 2021	COMUNICAZIONE della Commissione —Orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno.

